



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



RG C.F.A. N. 4/2023

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE DI APPELLO

NELLA SEDUTA DEL 8 NOVEMBRE 2023, SI È RIUNITA IN PRESENZA LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

COMPOSTA DA:

Avv. Bernardo DE STASIO,	PRESIDENTE
Avv. Tommaso PALLAVICINI	Componente, rel. ed est.
Avv. Ersilia TROTTA	Componente

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo dal sig. Bruno Rossi avverso la decisione del Tribunale Federale del 21/7/2022, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al N. R.G.T.F. 1/2022, con la quale, visti gli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39, 25 e 27 Statuto Sezionale e 67 e 68 Statuto Federale è stata irrogata, per quanto riguarda il reclamante, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi 6 (sei).

FATTO

- I Sigg.ri Bruno Rossi, Riccardo Menegatti, Learco Tana venivano deferiti al Tribunale Federale perché venisse accertata la loro responsabilità disciplinare relativamente all'utilizzo delle strutture di tiro del TSN Santarcangelo di Romagna senza la prescritta agibilità; il Sig. Rossi in qualità di Presidente del TSN e i Sigg.ri Menegatti e Tana quali componenti del Consiglio Direttivo.
- A seguito di esposto presentato dai Sigg.ri Caroselli, Bonfiglioli, Scaglia emergeva infatti che il TAR Emilia-Romagna Bologna, con sentenza n. 882/2021, aveva accertato l'esistenza all'interno del TSN di opere abusive – realizzate tra il 2012 e il 2015 – e consistenti nella realizzazione di una serie di interventi edilizi in parte su area appartenente al demanio idrico, in parte senza titoli edilizi e provvedimenti abilitativi da parte dei soggetti preposti alla tutela del territorio e dei relativi vincoli ed in parte in difformità dagli stessi.
- Espletata attività di indagine, la Procura Federale chiedeva quindi al Tribunale Federale la condanna del Presidente Bruno Rossi "alla pena della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi 6" e per i



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



consiglieri Riccardo Menegatti e Learco Tana alla pena della sospensione da ogni attività sportiva e sociale "per mesi 4".

- Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale Federale veniva disposta l'acquisizione della sentenza del Consiglio di Stato conclusiva della vicenda relativa all'impugnazione del provvedimento comunale di demolizione e rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate all'interno del TSN Santarcangelo di Romagna.

- Con decisione del 21/7/2022 il Tribunale, visti gli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39, 25 e 27 Statuto Sezionale e 67 e 68 Statuto Federale, ha irrogato al tesserato Sig. Bruno Rossi la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla pubblicazione della decisione ed ai tesserati Sig.ri Riccardo Menegatti e Learco Tana la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi 4 (quattro) a decorrere dalla pubblicazione della decisione.

- Avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale il Sig. Bruno Rossi proponeva reclamo in data 3/9/2022 (assunto al protocollo della UITS il successivo 5/9/2022) chiedendone la riforma poiché ritenuta errata nella parte in cui ha considerato necessaria l'agibilità al tiro emessa dall'Amministrazione Militare nonostante il Poligono di Santarcangelo di Romagna facesse parte di un'area del demanio idrico e non di quello militare. Di qui, secondo la parte reclamante, non avrebbero potuto trovare applicazione le disposizioni tecnico/regolamentari invece assunte a presupposto della decisione reclamata.

- Il Reclamo, presentato presso gli uffici della UITS in data 3-5/9/2022, è stato poi iscritto a ruolo della Corte Federale d'Appello solamente nel mese di settembre 2023 ed è stato messo a disposizione dei componenti della Corte in data 21/9/2023.

- Con provvedimento del 28/9/2023 il Presidente della Corte Federale d'Appello, visto l'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITS, fissava l'udienza per l'esame del ricorso per il giorno 12/10/2023 assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima della suddetta udienza per il deposito telematico di eventuali memorie.

- Si costituiva in giudizio la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi il quale, con memoria difensiva depositata il 6/10/2023, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per mancato versamento del contributo di giustizia e nel merito insisteva per il rigetto del reclamo atteso che la pacifica realizzazione degli interventi in epoca successiva all'ottenimento delle originarie agibilità ministeriali e federali avrebbero richiesto un nuovo ottenimento dei titoli la cui indispensabilità deve essere confermata in ragione delle funzioni e attività di coordinamento, vigilanza e controllo che la UITS e i ministeri competenti eseguono sugli impianti da tiro. Non presentavano memorie gli intervenienti Sigg.ri Riccardo Menegatti, Learco Tana.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- All'udienza del 12/10/2023 il Collegio nominava relatore l'Avv. Tommaso Pallavicini dando corso alla trattazione del procedimento. Per il Reclamante era presente, con collegamento da remoto, l'avv. Giovanni Petrarca il quale, nel dichiarare di non aver ancora provveduto al pagamento del contributo dovuto per l'accesso alla giustizia, confermava l'interesse del proprio Assistito alla decisione, chiedendo venisse dichiarata l'estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di giustizia UITS; l'Avv. Petrarca si opponeva all'eccezione di irricevibilità formulata dalla Procura Federale nel suo scritto difensivo poiché sanzione non prevista dal vigente Regolamento di giustizia UITS. Nel merito l'avv. Petrarca si riportava al reclamo reiterando le proprie conclusioni. Per la Procura Federale UITS era presente, con collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi il quale, preliminarmente, insisteva per la declaratoria di irricevibilità del reclamo dal momento che la sanzione processuale era prevista nella deliberazione del Commissario UITS n. 37/21 del 17 maggio 2021. Nel merito insisteva nella conferma della decisione impugnata. Non sono invece comparsi i procuratori degli intervenienti. All'esito delle dichiarazioni delle parti il Collegio disponeva il rinvio del procedimento per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 20/10/2023 ore 15:00.

- All'udienza del 20/10/2023, esaminati gli atti del fascicolo di primo grado, si dava corso al proseguo della trattazione del procedimento. Per il reclamante era presente, con collegamento da remoto, l'avv. Giovanni Petrarca il quale nel comunicare l'avvenuto versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia (eseguito dal Sig. Rossi in data 18/10/2023), insisteva per l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità giacché appuntata sul provvedimento del Commissario straordinario UITS che per sua natura non è idoneo ad introdurre sanzioni di carattere processuale e chiedeva l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di giustizia UITS, riportandosi per il resto alle deduzioni e conclusioni del reclamo presentato. Per la Procura Federale UITS era presente, con collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi il quale insisteva nell'eccezione di irricevibilità del reclamo specificando che rientra nell'autonomia della UITS introdurre norme per l'accesso alla giustizia e che al Commissario straordinario, quale organo di vertice della Federazione, compete il potere di introdurre disposizioni di questa natura. Quanto al merito, il Sostituto Procuratore Federale si riportava al contenuto della propria memoria di costituzione. Non sono invece comparsi i procuratori degli intervenienti. All'esito delle dichiarazioni delle parti il Collegio disponeva il rinvio del procedimento all'udienza dell'8/11/2023 ore 15:00 assegnando alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito di eventuali note conclusionali.



- Entro la data assegnata provvedevano a depositare note conclusionali sia la difesa del Reclamante, Avv. Petrarca il quale reiterava le proprie conclusioni insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che la Procura Federale che insisteva per la dichiarazione di irricevibilità del reclamo.
- All'udienza dell'8/11/2023 comparivano il procuratore di Parte Reclamante, Avv. Giuseppe Petrarca, e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi i quali nel riportarsi ai propri scritti difensivi precisavano le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle stesse e il passaggio in decisione del procedimento; non sono invece comparsi i procuratori degli intervenienti. La Corte ha quindi trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

L'esame del merito del reclamo è precluso dall'esistenza di una questione di carattere pregiudiziale che ne determina la pronuncia di irricevibilità: ovvero, il tardivo versamento del contributo dovuto per l'accesso ai servizi di giustizia previsto dall'art. 21 del Regolamento di Giustizia UITS.

Il cit. art. 21 del Regolamento di Giustizia UITS prevede infatti che *"A parziale copertura dei costi di gestione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva, nel limite dell'importo massimo stabilito dal CONI, è previsto il pagamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia la cui misura, le modalità di versamento e le condizioni di ripetibilità del contributo sono stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo della UITS"*. In attuazione della suddetta norma regolamentare, il Commissario straordinario UITS, con Deliberazione n. 37/21 del 17 maggio 2021, ha poi espressamente previsto che, a pena di irricevibilità del ricorso, il versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia debba essere effettuato antecedentemente il deposito dell'impugnativa e comunque la registrazione in contabilità UITS del versamento debba avvenire prima dell'esame del ricorso.

Parte reclamante contesta la possibilità di fondare una decisione di irricevibilità sulla base di una Deliberazione commissariale che per poter validamente introdurre disposizioni processuali avrebbe dovuto essere approvata dalla Giunta Nazionale del CONI ai fini dell'integrazione della sua efficacia.

Ad avviso della Corte la questione può essere risolta anche prescindendo dalla Deliberazione del Commissario straordinario della UITS n. 37/21 del 17 maggio 2021.

Il richiamato art. 21 del Regolamento di Giustizia UITS rappresenta disposizione attuativa del principio generale secondo il quale l'accesso ai servizi di giustizia deve essere presidiato dall'obbligo di pagamento di un contributo la cui funzione è espressamente ricollegata alla copertura (sebbene non integrale) dei costi di gestione delle funzioni giurisdizionali in ambito federale.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



L'esigenza di garantire una concreta ed efficiente attuazione della tutela giustiziale è poi maggiormente avvertita negli ordinamenti settoriali sportivi notoriamente caratterizzati da limitate risorse finanziarie.

Se quindi lo scopo del pagamento del contributo di giustizia è fondatamente quello di garantire il corretto funzionamento del servizio giustizia, allora se ne deve inferire che un obbligo di pagamento privo di una sanzione per il caso di sua inottemperanza rischierebbe di far gravare la gestione delle vertenze federali unicamente "a carico" della Federazione, costringendo inoltre gli uffici federali a defaticanti e ulteriormente dispendiose azioni di recupero nei confronti delle Parti morose.

L'esigenza di mantenere un servizio giustiziale efficiente e adeguatamente finanziato deve dunque far concludere che l'obbligo di pagamento del contributo di giustizia "a pena di irricevibilità" è disposizione immanente di ogni sistema giustiziale federale, indipendentemente dalla sua previsione espressa nelle norme regolamentari.

In questa prospettiva, la mancata specifica indicazione nel Regolamento di giustizia UITS di una sanzione di irricevibilità non risulta decisiva per considerare comunque esaminabile un reclamo proposto senza il pagamento del contributo di accesso ai servizi di giustizia.

Fermo quanto sopra, la sanzione per l'ipotesi di mancato versamento del contributo discende anche in modo chiaro dalle norme del Codice della Giustizia Sportiva CONI cui notoriamente deve conformarsi anche l'ordinamento giustiziale della UITS (cfr. art. 1 del Regolamento di giustizia UITS).

Indicativo è quanto previsto dall'art. 59 c. 6 Codice della Giustizia Sportiva CONI, in tema di instaurazione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo il quale *"Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità"*.

A sua volta, l'art. 7 c.1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport stabilisce che *"L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo previsto nel presente articolo"*.

Si può quindi concludere che la sanzione processuale dell'irricevibilità del reclamo per difetto del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia trovi validi referenti espressi anche nelle disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva CONI, e segnatamente in quelle relative all'instaurazione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Parte reclamante segnala inoltre di aver comunque provveduto solo in data 18/10/2023 al pagamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia. Di tanto ne fornisce prova mediante produzione di contabile



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



di pagamento riportante data di invio ordine 18/10/2023 ore 18:30 e data di esecuzione 19/10/2023 (ed acquisita al prot. UITIS n. 10244 del 20/10/2023).

Per la Corte anche il pagamento tardivo del contributo non consente di ritenere regolarizzata nel caso di specie la posizione processuale di parte reclamante.

Infatti, se è vero che la sanzione di irricevibilità del reclamo per mancato versamento tempestivo del contributo richiede di essere armonizzata con i principi dell'ordinamento e in particolare con il diritto di difesa, è altrettanto vero che quelle esigenze di effettività del sistema di cui si è già riferito richiedono che la pure consentita regolarizzazione postuma, per essere ammissibile, debba avvenire entro un termine ragionevole; termine che questa Corte non può che ricollegare, anche al fine di evitare applicazioni arbitrarie e discriminatorie, alla fase di apertura del procedimento e comunque non oltre la celebrazione della prima udienza.

Nel caso di specie tale versamento è avvenuto pacificamente dopo la celebrazione della prima udienza di comparizione delle Parti del 12/10/2023; tanto è vero che in occasione di quella stessa udienza il Difensore di parte Reclamante ha espressamente dichiarato a verbale di non aver ancora provveduto al pagamento del contributo. Né può essere trascurato il contegno processuale tenuto dal Reclamante il quale, pur avendo incardinato il procedimento nel mese di settembre 2022, ha atteso più di un anno per adempiere all'obbligo di pagamento previsto dal Regolamento di giustizia UITIS e solo dopo la celebrazione della prima udienza di trattazione del procedimento, seppure la Procura Federale avesse già in sede di costituzione eccepito il mancato versamento con richiesta di declaratoria di irricevibilità del reclamo.

Da quanto emerge dagli atti del procedimento, quindi, ne discende la dichiarazione di irricevibilità del reclamo, senza che il Collegio possa procedere all'esame del merito.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale UITIS dichiara irricevibile il reclamo proposto dal sig. Bruno Rossi per tardivo versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle Parti e all'Ufficio del Procuratore Federale UITIS, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITIS.

Roma, 8 novembre 2023

Il Presidente

Avv. Bernardo DE STASIO



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Il Componente, rel. Estensore

Avv. Tommaso PALLAVICINI

Il Componente

Avv. Ersilia TROTTA